



CONVENZIONE TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, con sede in Pompei, Via Plinio 26 , 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco Archeologico di Pompei; di seguito denominato PAP, o anche solo Parco

e

L'Università del Paese Basco/Euskal Herriko Unibertsitatea, di seguito denominata UPV/EHU o anche solo Università, nella persona del Vicerettore di Sviluppo Scientifico-sociale e Trasferimento, Dr **Guillermo Quindós Andrés**, in conformità con la Risoluzione del Rettore dell'Università dei Paesi Baschi sulla struttura e la determinazione delle aree di azione del suo gruppo dirigente e la delega dei poteri (BOPV del 12 febbraio 2021) e indicando come indirizzo per tutte le notifiche richieste la sede del Rettore del Campus di Bizkaia del UPV/EHU, Barrio Sarriena s/n, 48940 - Leioa-Bizkaia;

Visto

La legislazione originaria della Repubblica italiana:

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
 - l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l' "organizzazione e funzionamento dei musei statali"
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- l'art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett.g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett.h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett.i)

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura della Repubblica italiana esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC della Repubblica italiana di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- l'Università ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- è desiderio dell'Università avere accesso al PAP per svolgere attività di ricerca, incentrate prevalentemente sulla conservazione e il restauro del sito. Allo stesso modo, è interesse dell'Università mantenere un rapporto di collaborazione strategica con il PAP per il restauro e la conservazione del patrimonio nei prossimi anni.
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto

- ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
- fra il Parco Archeologico di Pompei e l'UPV/EHU è già stata stilata una convenzione triennale (atto registrato al n°31 in data 10-04-2018) per la realizzazione di attività tecnico-scientifiche all'interno del Parco Archeologico di Pompeii.

tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni oggetto delle analisi.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

1. Sviluppo di una malta pozzolanica di restauro basata sul riutilizzo del materiale vulcanico risalente all'eruzione del 79 d.C.
2. Analisi dello stato di conservazione delle murature in tufo e identificazione di un materiale di restauro compatibile.
3. Studio dei fenomeni di degrado che minacciano la conservazione di pitture murali recentemente esposte al contatto con l'ambiente esterno.

Se nel corso di questo periodo il PAP e/o la UPV/EHU troveranno spunti per nuove linee di ricerca, queste saranno discusse al fine di stabilire ulteriori accordi integrativi.

Nel dettaglio, il gruppo IBeA (Ikerkuntza eta Berrikuntza Analitiko) si impegna a portare a compimento un piano pluriennale di ricerca mirato allo sviluppo dei seguenti indirizzi scientifici:

1. Sviluppo di una malta pozzolanica di restauro basata sul riutilizzo del materiale vulcanico risalente all'eruzione del 79 d.C.

Tra i problemi di conservazione riscontrabili nel sito archeologico, uno dei più estesi riguarda il degrado delle malte pozzolaniche originali.

Per prevenire i problemi strutturali indotti dalla perdita di coesione di queste malte, il PAP deve ricorrere a periodici interventi di restauro basati sul consolidamento delle aree

danneggiate mediante l'applicazione di malte pozzolaniche commerciali.

Nonostante diverse pozzolane vengano specificatamente commercializzate come prodotti di restauro per il patrimonio culturale, studi previ dimostrano che le loro proprietà chimico/fisiche non si dimostrano sempre adeguate. Considerando che all'interno del Parco Archeologico si conservano grandi quantità di materiale vulcanico risalente all'eruzione Vesuviana del 79 d.C., il gruppo IBeA ha quindi iniziato una nuova linea di ricerca il cui obiettivo è stabilire se le ceneri e i lapilli che seppellirono Pompei possano essere di utilità una volta reimpiegate come materiale di restauro, in sostituzione dei prodotti commerciali.

Le indagini scientifiche preliminari hanno dimostrato che la composizione mineralogica e geochimica del materiale vulcanico risalente al 79 d.C. è tale da garantire un'eccellente resa. A conferma di ciò, campioni di malta preparati con cenere del Vesuvio come materiale pozzolanico hanno dimostrato di avere proprietà meccaniche (resistenza a compressione e flessione) superiori ai campioni di malta preparati con pozzolana commerciale di restauro.

Alla luce dei promettenti risultati ottenuti, l'obiettivo del gruppo IBeA è sviluppare ulteriormente questa linea di ricerca, realizzando attività di laboratorio suddivise in due fasi:

- a) Ottimizzare la formulazione della malta basata sull'uso della cenere Vesuviana come materiale pozzolanico, mediante analisi di laboratorio basate sull'uso di un disegno sperimentale con l'obiettivo di identificare la relazione ottimale tra i prodotti costituenti.
- b) Valutare la resistenza della nuova eventuale malta di restauro agli agenti di degrado che si riscontrano nel Parco, mediante studi di invecchiamento accelerato in laboratorio e successiva applicazione in-situ.

2. Analisi dello stato di conservazione delle murature in tufo e identificazione di un materiale di restauro compatibile.

All'interno del Parco Archeologico di Pompei si conservano numerosi edifici realizzati con blocchi di tufo. Questa roccia di origine vulcanica presenta notevoli problemi di conservazione derivanti dallo stress chimico/fisico causato dalla presenza di sali solubili, i quali causano la degradazione del materiale cementante (zeoliti) e la successiva polverizzazione dei blocchi.

Nell'ambito della collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, l'obiettivo del gruppo IBeA è quello di approfondire lo studio delle dinamiche di degrado del tufo giallo napoletano (TGN), essendo questo il materiale impiegato dai Romani nella costruzione degli edifici attualmente conservati nel Parco. Il fine è quello di identificare i punti critici di questo materiale e, comparandone le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche con quelle di tufi estratti da cave moderne, identificare un possibile materiale di restauro che sia compatibile con il tufo originale e che garantisca una migliore resistenza alle dinamiche di degrado che si riscontrano all'interno del parco.

A tal proposito, il gruppo IBeA ha pianificato una linea di ricerca che si articola in 3 fasi:

- a) Realizzare analisi scientifiche in-situ del tufo Pompeiano mediante l'uso di tecniche analitiche portatili e non distruttive (spettroscopica Raman, LIBS, VNIR e XRF). Combinando le indagini in-situ con analisi di laboratorio dei materiali prelevati nel parco archeologico (ad esempio, campioni di suolo, acqua piovana ed efflorescenze saline), verranno identificate le dinamiche di degrado che causano il degrado del tufo originale.
- b) Considerando che il gruppo IBeA è in possesso di campioni di tufo estratti da tutte le cave di tufo vulcanico attualmente attive in Italia, verranno realizzate tutte le indagini di laboratorio necessarie a caratterizzare la composizione geochimica e mineralogica di questi materiali, essendo questi gli aspetti che più influiscono la sua resistenza meccanica e la sua capacità di resistere agli agenti di degrado esterni.
- c) Prendendo in considerazione le dinamiche di degrado riscontrate durante le analisi in-situ, il gruppo IBeA realizzerà test di invecchiamento accelerato (cicli termici, esposizione ciclica a soluzioni saline) per stabilire quale, tra i tufi attualmente commercializzati, offre una maggiore resistenza ai processi di alterazione che sono alla base del degrado del tufo Pompeiano.

3. Studio dei fenomeni di degrado che minacciano la conservazione di pitture murali recentemente esposte al contatto con l'ambiente esterno

Nell'ambito del Grande Progetto Pompei, sono state realizzate molteplici interventi volte a diminuire la pendenza dei fronti di scavo interni alla città antica. Questi interventi hanno riportato alla luce i resti di edifici antichi, alcuni dei quali preservano pitture murali in eccellente stato di conservazione. Tuttavia, è ben noto che l'esposizione di tali affreschi all'ambiente estero porta all'insorgere di processi di degrado molto invasivi. Uno dei problemi principali consiste nella rapida cristallizzazione di sali solubili sulla superficie delle pitture murali. Al di là del danno estetico causato dalle efflorescenze superficiali, la formazione di criptoefflorescenze causa degli stress di tipo fisico che portano al deperimento dell'affresco. Considerando che il gruppo IBeA ha oltre 10 anni di esperienza nello studio delle efflorescenze saline e dei problemi di conservazione che esse causano agli affreschi Pompeiani, l'obiettivo è quello di analizzare alcuni degli affreschi recentemente rinvenuti a ridosso del fronte di scavo e monitorare l'evoluzione del loro stato di conservazione. In tal senso, il gruppo IBeA ha pianificato una linea di ricerca che si articola in 2 fasi:

- a) Studio in-situ dei processi chimico-fisici che causano il degrado di superfici murarie intonacate e decorate mediante l'uso di strumentazioni spettroscopiche portatili e non distruttive (includendo Raman, LIBS, VNIR e XRF). I dati raccolti verranno confrontati: a) con analisi di laboratorio di microcampioni, e b) con i risultati ottenuti nelle precedenti campagne di analisi realizzate dal gruppo IBeA presso la Casa degli amorini dorati, la casa dei capitelli colorati e la casa di Marcus Lucretius.

b) Prelievo di campioni di suolo e di materiale vulcanico in prossimità degli affreschi analizzati nella fase precedente. Il contenuto di Sali solubili di questi campioni verrà analizzato in laboratorio mediante l'uso di cromatografia ionica. Confrontando i Sali solubili presenti in questi campioni con la composizione elementare e molecolare delle efflorescenze saline identificate sulla superficie degli affreschi sarà possibile stabilire l'origine del degrado. Questi dati aiuteranno i restauratori a identificare i migliori interventi di prevenzione volti a minimizzare la futura cristallizzazione di patine saline.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Gorka Arana per conto dell'Università e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei. L'Università indica come referente scientifico il prof. Kepa Castro, il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, nella persona della dott.ssa Valeria Amoretti (responsabile del Laboratorio), coadiuvata dalla funzionaria

Art. 4 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

4.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 5 (DOCUMENTAZIONE)

5.1 L' università e le sue articolazioni forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

5.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività *in situ*.

5.3 le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP. Il PAP assicura - compatibilmente con

le esigenze delle attività di cantiere in corso - a docenti e collaboratori universitari autorizzati, i cui nominativi saranno comunicati dal responsabile scientifico, ed eventuali collaboratori occasionali (collaboratori, borsisti e dottorandi, anch'essi autorizzati) l'accesso ai siti archeologici di loro competenza coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione del PAP al referente della presente convenzione; la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente dell'ufficio Archivio Scientifico.

Art. 6 (RISERVATEZZA)

6.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

6.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

6.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 7 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

7.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

7.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

7.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

7.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

7.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 8 (PUBBLICITÀ)

8.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.

8.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.

8.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.

Art. 9 (DURATA)

9.1 La validità della presente convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

9.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione. Le modifiche sostanziali, come quelle indicate in questa sezione, devono essere elaborate in conformità alle normative applicabili in ciascun caso.

9.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 (ONERI)

10.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco, se non per le spese di rimborsi di viaggio/ alloggio fino a un massimo di 1000 euro per campagna di analisi.

10.2 Le parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.

Art. 11 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l'Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge

e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 8112008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

11.5 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.

11.6 L'Università provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Art. 12 (CONTROVERSIE)

12.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 13 (TRATTAMENTO DATI)

13.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto.

Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

13.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

13.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 14 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

14.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 11 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico dell'Università.

Art.15 (RINVIO)

15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Pompei
Dott. Gabriel Zuchriegel (direttore)

Per l'Università UPV/EHU
Prof. Guillermo Quindós (Vicerrector
de Desarrollo Científico-social y Transferencia)